

ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PER LA REALIZZAZIONE DI "NUOVA PALAZZINA SERVIZI" PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA LANFRITTO MAGGIONI A CERNUSCO LOMBARDONE (LC)

TRA

Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente Attilio FONTANA, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

E

Amministrazione Locale di **Cernusco Lombardone**, con sede legale in Cernusco Lombardone (LC), Piazza Enrico da Cernusco n. 1, CF/P.IVA 01381500139 nella persona del Sindaco Gennaro Toto, quale Legale Rappresentante del Comune di Cernusco Lombardone;
di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n.19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- il R.R. 22 dicembre 2020, n.6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 29 novembre 2019, n.19, "Disciplina della programmazione negoziata di Interesse regionale";
- la D.G.R. n.XI/4066 del 21 dicembre 2021 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3", condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della Legge Regionale 19 del 29 novembre 2019," Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021, approvata con D.G.R. n. XI/5439 del 29.10.2021, integrata con D.G.R. n. XI/5486 dell'8.11.2021, e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. XI/2064 del 24 novembre 2021;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Cernusco Lombardone ha presentato a Regione Lombardia, in data 7 dicembre 2022 pec prot. N1.2022.0034368 la richiesta di attivazione di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) e successivamente integrata con nota pec prot. N1.2022.0034422 del 14/12/2022, per la realizzazione di una "nuova palazzina servizi" presso il centro sportivo comunale sito in via Lanfritto Maggioni a Cernusco Lombardone (LC);
- la proposta di valenza locale concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale ed è coerente con gli obiettivi regionali esposti nel Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura – Missione 6 Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero;

CONSIDERATO CHE:

- L'impianto sportivo è di proprietà comunale e che i mappali su cui insisterà la nuova palazzina servizi sono altresì di proprietà pubblica e la struttura è utilizzata e gestita in concessione a società sportive locali;
- Il progetto è finalizzato all'adeguamento alle esigenze sportive dell'impianto con la finalità di ottenere una struttura moderna conforme alle normative di settore, atta ad accogliere gare e manifestazioni di livello regionale o nazionale, contribuendo a favorire l'aggregazione, l'inclusione giovanile e la socializzazione in genere ed energeticamente ad impatto ridotto.

PRESO ATTO CHE:

l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna parte con i seguenti atti:

- Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°...del....
- Comune di Cernusco Lombardone: Deliberazione di Giunta Comunale n° ... del

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Art. 1

Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato 1 – Relazione tecnico descrittiva
 - Allegato 2 – Cronoprogramma;
 - Allegato 3 – Computo metrico estimativo di massima;
 - Allegato 4 – Quadro Economico;
 - Allegato 5 – Piano Economico Finanziario;
 Elaborati grafici:
 - tav. 1 – inquadramento territoriale
 - tav. 2 – planimetria stato di fatto
 - tav. 3 – planimetria stato di progetto
 - tav. 4 – planimetria comparativa
 - tav. 5 – pianta di progetto
 - tav. 6 – pianta destinazioni d'uso e superfici

- tav. 7 – sezioni e prospetti
- tav. 8 – particolari e render

Art. 2

Obiettivi e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5.

Art. 3

Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. L'intervento riguarda la demolizione e ricostruzione "Nuova Palazzina Servizi", sita presso via Lanfritto Maggioni, come da progetto di fattibilità già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Cernusco Lombardone n. 130 in data 24/11/2022.
2. L'area di intervento, di proprietà comunale, è identificata al catasto terreni fg. 9, mappali 2730, 148, 2625, 289, 509, 289, 481.
3. L'intervento prevede:
 - La demolizione e ricostruzione della palazzina a servizio del centro sportivo realizzando una struttura più ampia, con una superficie complessiva di circa mq. 400, realizzata con tecnologie che la identifichino come edificio NZEB e quindi come edificio passivo dal punto di vista energetico;
 - La palazzina sarà composta da n. 2 spogliatoi rispettivamente dedicati agli utenti della pista di atletica e del campo di calcio e da un'area bar/ristoro;
 - Un percorso pedonale di collegamento tra la palazzina e il campo di calcio a 11 in erba sintetica di allenamento, per diversificare gli accessi rispetto a quelli dedicati alla pista di atletica, garantendo il superamento delle barriere architettoniche e l'accessibilità agli ipovedenti;
4. Per la descrizione dell'intervento, l'individuazione dell'ambito territoriale interessato e le modalità di attuazione si rimanda all'Allegato 1 del presente accordo.
5. Inquadramento urbanistico: zone "SR - SP", destinate a "Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico di interesse comunale".
6. La proposta progettuale non è idonea ad ospitare eventi internazionali e non è oggetto di altri finanziamenti regionali; essa è finalizzata ad incrementare il patrimonio pubblico, conforme allo strumento urbanistico comunale e compatibile con gli strumenti urbanistici di pianificazione e di programmazione sovraordinati e settoriali.
7. L'intervento è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24/12/2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", ed in particolare alla lettera b) "la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti";

Art. 4

Piano economico – finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato 4 del presente accordo, è pari a 1.082.200,00 € la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - Comune di Cernusco Lombardone: 582.200,00 €;
 - Regione Lombardia: 500.000,00 €.

Art.5

Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati. In particolare:

L'Amministrazione comunale di Cernusco Lombardone si impegna a:

- a) destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
- b) trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
- c) inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
- d) informare le Parti in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
- e) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
- f) informare le Parti in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo;
- g) redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;
- h) garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico – finanziario di cui all'Allegato 5 del presente Accordo;
- i) aggiornare i dati relativi all'impianto sportivo nell'Anagrafe dell'impiantistica sportiva regionale.

Regione Lombardia si impegna a:

- a) Concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Cernusco Lombardone pari a massimo 500.000,00 €, nella percentuale del 46,20 % del Piano economico – finanziario di cui allegato 5 del presente Accordo;
- b) Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente accordo:

- 200.000,00 € nell'annualità 2023, alla sottoscrizione dell'Accordo che verrà pubblicato dal Comune di Cernusco Lombardone sul BURL;
 - 100.000,00 € nell'annualità 2024, al ricevimento del verbale di consegna dei lavori;
 - 200.000,00 € nell'annualità 2024, al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo e l'attestazione di prestazione energetica;
2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.
 3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

Art. 6

Istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19, il Comune di Cernusco Lombardone costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:
 - Legale Rappresentante dell'Amministrazione proponente o suo Delegato;
 - Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR n. 6 del 22/12/2020.

Art. 7

Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare il Comune di Cernusco Lombardone è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti dell'Accordo, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il responsabile dell'Accordo, individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:
 - a) il progetto definitivo della Palazzina servizi, con l'esplicitazione degli aspetti di carattere energetico dichiarati nella Relazione tecnico descrittiva, illustrando gli interventi da realizzarsi affinché l'impianto polifunzionale sia realizzato secondo i requisiti NZEB (Nearly Zero Energy Building), sia garantita la totale autonomia del fabbisogno energetico da fonti di energia rinnovabile, con la verifica del reale raggiungimento delle performance ambientali dichiarate;
 - b) una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
 - c) la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale; la Regione, preliminarmente all'erogazione della quota di contributo regionale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori come da attestazione di realizzazione dei lavori depositata;

d) la relazione finale, di conclusione dell'Accordo, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori; la Regione, preliminarmente all'approvazione della relazione finale ed all'eventuale erogazione della quota a saldo, effettuerà un sopralluogo finalizzato alla verifica dell'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 8

Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.
2. Il presente Accordo di collaborazione ha durata fino al 31/08/2024 come da cronoprogramma (allegato 2).

Art. 13

Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.14

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Assessore agli Enti locali, Montagna e
Piccoli Comuni di Regione Lombardia
Massimo Sertori

Il Sindaco del Comune di Cernusco
Lombardone
Gennaro Toto